



Consiglio delle
autonomie locali
della provincia di Trento

Trento, 6 ottobre 2016
CT/et

Egregio Signor
dott. Ugo Rossi
Presidente
Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
38122 TRENTO

Egregio Signor
Tiziano Mellarini
Assessore alla Cultura, cooperazione,
sport e protezione civile
Provincia autonoma di Trento
Via Vannetti, 32
38122 TRENTO

e p.c. Egregio Signor
dott. Sergio Bettotti
Dirigente Dipartimento Cultura,
turismo, promozione e sport
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 9
38122 TRENTO

Egregio Signor
dott. Claudio Martinelli
Dirigente
Servizio Attività Culturali
Provincia autonoma di Trento
Via Romagnosi, 5
38122 TRENTO

OGGETTO: proposta di delibera della Giunta provinciale concernente "Approvazione del disegno di legge di modifica della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali), della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), delle legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario), della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica) e della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)": espressione parere.



Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento

Con la presente si informa che, il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta tenutasi il 5 ottobre 2016, ha discusso in merito alla proposta di deliberazione della Giunta provinciale meglio definita in oggetto (prot. n. D336/2016/460669/1.1.1-2016-11 del 05.09.2016) ed espresso, rispetto alla stessa

parere favorevole con osservazioni.

In particolare:

- ✓ con riferimento all'articolo 7, si ritiene che trattandosi di un'ulteriore quota attualmente non prevista nell'ambito del fondo per il sostegno di specifici servizi comunali, di cui all'art. 6 bis della L.P. 36/93, si rende necessario che vengano previsti ulteriori specifici stanziamenti per la copertura di tali servizi, risorse aggiuntive rispetto a quanto attualmente già stanziato. Si evidenzia che tali risorse dovranno rientrare tra quelle condivise nell'ambito del protocollo di finanza locale, sottoscritto annualmente dalla Giunta provinciale e dal Consiglio delle autonomie locali. Si richiede in ogni caso la previsione dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali nella definizione dei criteri relativi ai bandi, previsti al comma 3 dell'articolo, come peraltro stabilito dall'articolo 8 comma 5bis della L.P. n. 7/2005;
- ✓ con riferimento all'articolo 12, si rappresenta che il servizio bibliotecario non è presente in tutti i Comuni, che gli ambiti di riferimento delle biblioteche inter-comunali già presenti sul territorio spesso non coincidono con gli ambiti associativi previsti dall'articolo n. 9 bis della L.P. n. 3/2006 e che pertanto in una fase di avvio delle gestioni associate obbligatorie non si ritiene opportuno gravare ulteriormente gli adempimenti in capo ai Comuni, con il rischio di compromettere collaborazioni già esistenti avviate in via facoltativa e con buoni risultati. Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di sostituire i contenuti dell'articolo 12 prevedendo in alternativa adeguati strumenti di collaborazione a livello più ampio rispetto a quello delle attuali biblioteche singole o associate;
- ✓ con riferimento all'articolo 15, data la valenza demandata ai provvedimenti attuativi dell'articolo, si richiede in ogni caso la previsione dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali nella deliberazione, che definisce la disciplina di attuazione dell'articolo, prevista dal nuovo art. 25 bis;
- ✓ con riferimento all'articolo 33, comma 3 lettera a), si chiede di modificare il comma 3, lettera a) inserendo dopo le parole "*I documenti inventariali sono resi disponibili*" la parola "*gratuitamente*".

Rispetto agli articoli 34 e 32, comma 4, si rappresenta inoltre l'opportunità di recepire le proposte di modifica contenute nelle osservazioni del Comune di Trento, che si allegano.

Si chiede che tali osservazioni vengano recepite nel corso dell'iter di approvazione del disegno di legge.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Presidente
dott. Paride Gianmoena



All.

Osservazioni del Sindaco del Comune di Trento

Con riguardo al relativo punto all'O.d.G., sentiti il Servizio Urbanistica ed il Servizio Biblioteca ed archivio storico, si osserva quanto segue.

Punto n. 1 O.d.G: *proposta di delibera della Giunta provinciale concernente "Approvazione del disegno di legge di modifica della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali), della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali), delle legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario), della legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16 (Disciplina della toponomastica) e della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale)": espressione parere*

Per quanto attiene agli aspetti prettamente legati alla toponomastica, la proposta in oggetto è occasione per considerare la richiesta del Comune di Trento espressa con deliberazione del Consiglio comunale 25/06/2014 n. 51 e comunicata alla Provincia con nota del Vice-sindaco del 08/08/2014. La richiesta è volta alla semplificazione della lunga procedura di approvazione della toponomastica cittadina, con particolare riferimento alla denominazione delle strade e punta anche alla responsabilizzazione del comune capoluogo di provincia e di regione che è dotato di propria struttura dedicata alla toponomastica.

La norma-cardine di riferimento è la L.p. 27/08/1987 n. 16 che ridefinisce le finalità e l'oggetto del Dizionario toponomastico trentino, istituisce la Commissione provinciale per la toponomastica, stabilisce criteri per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli enti locali, criteri successivamente approvati dalla Giunta provinciale (deliberazione G.p. 30/07/1993 n. 10517).

Il Comune di Trento, capoluogo della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, da molti anni ha organizzato un apposito ufficio addetto alla toponomastica e alla numerazione civica e ha attribuito funzione consultiva per la topono-

mastica ad una Commissione consiliare, di supporto al Consiglio comunale. Ai lavori della Commissione partecipa il coordinatore dell'ufficio toponomastica e un funzionario esperto del Servizio Biblioteca e archivio storico.

La procedura per la scelta e l'approvazione di nomi viari di intitolazioni diverse si svolge pertanto con un percorso lungo e spesso tortuoso, cui partecipano molti soggetti che, in taluni casi, intervengono più volte: il soggetto proponente (singolo o collettivo) la Commissione comunale, le Circoscrizioni di decentramento, il Consiglio comunale, la Commissione provinciale, l'organo provinciale deliberante.

Si ritiene che, alla luce delle imprescindibili esigenze di buona amministrazione che ogni ente, compreso il Comune di Trento, è chiamato a perseguire per rendere buoni ed efficienti servizi alla comunità in tempi tecnici contenuti, alcuni aspetti della normativa provinciale sulla toponomastica siano da ritenere oggi quasi anacronistici. Per tale ragione sono già stato richiesti, con la nota sopra riportata e su mandato del Consiglio comunale:

1. la modifica dei criteri per la scelta, la trascrizione e l'utilizzo dei toponimi da parte degli enti locali di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 30/07/1993 n. 10517;
2. l'eliminazione dell'art. 8 della L.p. 27/08/1987 n. 16.

Si ripropone, inoltre, in termini di osservazioni allo specifico punto posto all'Ordine del Giorno del Consiglio delle Autonomie, il contenuto del quesito avanzato dal Servizio Urbanistica del Comune di Trento con nota del 11/09/2014, con il quale si chiedevano chiarimenti e si proponeva l'esclusione dalla disciplina toponomastica in oggetto per le seguenti tipologie di attività:

- A) denominazione di giardini e parchi comunali: trattasi di aree naturali o arredate a verde, con o senza attrezzature di gioco, prive di funzioni ecografiche;
- B) denominazione di manufatti comunali: trattasi di ponti stradali, passerelle pedonali, gallerie stradali o pedonali, rotatorie stradali, altri manufatti: non sono aree di circolazione (es. il Ponte dei Cavalleggeri è la struttura che sostiene la strada denominata "Corso 3 novembre") e anche in questo caso non ci sono funzioni ecografiche;

- C) intitolazione di sale interne di edifici comunali: stabilire il nome di una sala pubblica, come fanno varie istituzioni (Provincia, Università, ecc.) risponde alla necessità pratica di segnalare un locale nelle convocazioni di riunioni o manifestazioni pubbliche o interne. La decisione si concretizza con l'apposizione di una targa di piccole dimensioni, visibile da un pubblico limitato che accede all'edificio. Il nome può essere di diverso genere ("sala blu", "sala grande", "sala dei fiori", ecc.) o può essere riferito a personaggi o altro. Inoltre, nel tempo, la dimensione delle sale e la loro distribuzione può mutare con semplici opere interne. Si ritiene che con medesima semplicità si dovrebbe poter modificare i rispettivi nomi.
- D) realizzazione di opere commemorative permanenti: trattasi di lapidi, cippi, monumenti o altro, celebrativi di eventi, di ideali o di personaggi.

Il D.d.L. in oggetto, per quanto attiene invece alle competenze del Servizio Biblioteca e archivio storico del Comune di Trento, tende ad accreditarsi come innovazione essenzialmente tecnica. Non si rilevano questioni particolarmente suscettibili di richieste di emendamento o di integrazione, con la sola – però rilevante – eccezione di quanto previsto all'art. 32, comma 4, del capitolato. Il comma in esame, modificando l'art. 3 bis dell'art. 24 della legge provinciale in materia di beni culturali, prevede espressamente che "gli enti pubblici si avvalgono dei sistemi informativi provinciali per le attività di descrizione e inventariazione dei propri archivi... (omissis)".

La questione, dietro ad una apparente asetticità, peraltro rimarcata dalla relazione illustrativa, che tende a minimizzare la portata della disposizione, presentandola come strumento già da tempo "a disposizione della comunità scientifica", nasconde un'implicazione che può avere conseguenze di rilievo sulla gestione degli archivi storici.

Sul punto sembra necessario fare alcune brevi premesse. Una riguarda la funzione di tutela e di promozione dei beni archivistici svolta dalla Soprintendenza e, specificamente, dalla sua articolazione preposta, della quale è bello e giusto esprimere un giudizio incondizionatamente positivo. La struttura è gestita da persone di rara competenza, che

hanno sempre avuto nei confronti del Comune di Trento e degli enti con i quali si è messa in relazione un atteggiamento aperto, collaborativo, assertivo. Una relazione più che positiva, dunque, tanto dal punto di vista delle solide competenze scientifiche in possesso di quella struttura, quanto dal punto di vista del senso dell'istituzione e della materiale disponibilità, ripetutamente apprezzata, a stabilire relazioni collaborative.

Una seconda considerazione riguarda la prospettiva di sistema alla quale la *ratio* del provvedimento si riferisce apertamente: non vi è dubbio che lo spirito e la lettera del provvedimento normativo vadano a ribadire, ed a sancire in maniera vincolante, un obiettivo più che condivisibile, vale a dire quello della collaborazione, della reciprocità e, materialmente, dell'unitarietà del patrimonio e della sua valorizzazione. Sul punto, tra parentesi, sono in cantiere sperimentazioni di particolare interesse ed originalità, dalle quali è lecito attendersi esiti promettenti. Le considerazioni che seguono, dunque, non vogliono in alcun modo smentire l'orientamento che si propone di superare ogni frammentazione, ogni inutile autoreferenzialità, in una logica di razionalizzazione delle risorse (tra parentesi, una grave lacuna del D.d.L., che si auspica vivamente possa essere corretta in Aula, è la sua estrema timidezza, per così dire, nel mettere a disposizione della Soprintendenza e delle sue articolazioni – *recte*, nel non mettere a disposizione – risorse finanziarie adeguate, continue e certe, che consentano una programmazione pluriennale).

Ciò doverosamente premesso, si ritiene che la formulazione del citato art. 32, comma 4 contenga un elemento di ambivalenza. Il testo del capitolato parla di sistemi informativi, mentre la relazione illustrativa è più puntuale e parla di strumenti informatici. I due concetti *in idem non coincidunt*: non sono, in altre parole, sovrapponibili. Da una parte, il concetto di sistema informativo prelude ad una integrazione di strumenti e di informazioni, puntando soprattutto all'unitarietà della conservazione e della fruizione dei documenti archivistici; dall'altra parte, la nozione di strumento informatico è palesemente riferita ad un pacchetto applicativo adottato dalla Provincia autonoma, al quale la Provincia stessa ha dedicato, va riconosciuto, un rilevante e meritorio impegno, che, in base all'esperienza sin qui maturata, qualora diventasse obbligatoriamente lo strumento esclusivo di inventariazione e di

descrizione dei documenti dell'Archivio storico del Comune di Trento, comporterebbe rilevanti problemi di riconversione. In altre parole, gli strumenti ad oggi utilizzati dal Comune di Trento appaiono adeguati ed una evoluzione verso altri pacchetti *software* prevista *ex lege* appare, nella migliore delle ipotesi, non necessaria. Al netto dell'interpretazione della proposta normativa (se, cioè, si tratti di un'indicazione ordinatoria o perentoria), pare il caso di non lasciare in sede "redazionale" alcun margine di incertezza. Ciò non significa negare l'importanza, che anzi si ribadisce con convinzione, di perseguire l'unitarietà del sistema informativo su base provinciale; tuttavia, dal momento che, informaticamente, pressoché nulla è impossibile, si ritiene che questo stesso obiettivo possa essere perseguito puntando alla riconversione ed al riversamento dei dati raccolti o prodotti.

In termini propositivi, si ritiene che una più accettabile – ed anzi auspicabile – formulazione del comma in questione potrebbe essere così riformulata: *"La descrizione e l'inventariazione degli archivi degli enti pubblici perseguono un obiettivo di sistema, di integrazione delle basi di dati e di unitarietà della configurazione. A tale fine, sono adottate le misure tecnologiche necessarie per favorire l'interscambio del caricamento dei dati, la loro adeguata conservazione e la semplificazione dell'accesso alle informazioni"*.

Cordiali saluti.

IL SINDACO
F.to Prof Alessandro Andreatta

Trento, 20 settembre 2016



Seduta di data: 5 ottobre 2016

Progressivo: 66/2016

Punto odg: 3

Quorum funzionale: 14/26

Votazione: ore 15.39

Presenti: 26 (Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, Nicola Fioretti, arch. Walter Forrer, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, avv. Mattia Gottardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, dott.ssa Monica Mattevi, Stefano Moltzer, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Albert Rattin, Fulvio Ropelato, avv. Clelia Sandri, Michele Sartori, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

Assenti: 4 (dott. Alessandro Andreatta, dott. Paride Gianmoena (Valle di Fiemme), Roberto Oss Emer, dott.ssa Laura Ricci)

➤ **Votanti:** 26

✓ **Favorevoli:** 25 (Ivo Bernard, ing. Alessandro Betta, Daniele Biada, Stefano Bisoffi, Maria Ceschini, dott. Cristian Comperini, cav. Silvano Daldoss, Nicola Fioretti, arch. Walter Forrer, dott. Paride Gianmoena, Christian Girardi, avv. Mattia Gottardi, dott. Ugo Grisenti, Fabrizio Inama, dott.ssa Monica Mattevi, Stefano Moltzer, dott. Mirko Montibeller, Gianni Morandi, dott. Adalberto Mosaner, Albert Rattin, Fulvio Ropelato, Michele Sartori, p.i. Claudio Soini, Vittorio Stonfer, dott. Francesco Valduga)

✓ **Contrari:** 0

✓ **Astenuti:** 1 (avv. Clelia Sandri)

➤ **Non votanti:** 0

Dichiarazioni a verbale:

■ nessuna

□ vedi allegato

Note: alle ore 14.59 esce Roberto Oss Emer, alle ore 15.00 entrano Ugo Grisenti e Vittorio Stonfer, alle ore 15.24 entra Cristian Comperini.

Presidente: dott. Paride Gianmoena

Verbalizzante: dott. Marco Riccadonna

